



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 26 DI REG.

ANNO 2020

OGGETTO: Adesione del Comune di Grotte ad Ali – Lega delle Autonomie Locali. Atto d'indirizzo.

L'anno duemilaventi addì 15 del mese di MARZO alle ore 12.45 nel Comune di Grotte, nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	<u>Alfonso Provvidenza</u>
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	<u>/</u>
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	<u>/</u>
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	<u>Zina Cipolla</u>
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	<u>Vincenzo Agnello</u>

Assente l'Assessore TODARO, CALTAGIRONE

Assume la Presidenza il Sindaco **Alfonso Provvidenza** il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **Simona Maria Nicastro**.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: “Adesione del Comune di Grotte ad Ali – Lega delle Autonomie Locali. Atto d’indirizzo”.

Premesso che Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali è un'Associazione di comuni, province, città metropolitane, regioni, unioni di comuni, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali e sullo sviluppo delle comunità territoriali;

Considerato che l’impegno dell’organizzazione è caratterizzato da un coerente progetto politico finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale, fondata sulla parità ordinamentale tra stato centrale, regioni ed autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione;

Considerato che ALI – Autonomie Locali Italiane (Lega delle Autonomie Locali), in particolare:

- organizza convegni, seminari e sviluppa un’attività formativa e informativa sui temi legati alle riforme istituzionali, alla cultura autonomista e alle tematiche economiche, finanziarie, fiscali, organizzative e gestionali relative alle amministrazioni locali;
- svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di interesse delle Amministrazioni locali;
- coordina e dà rilievo alle più importanti attività innovative realizzate dalle autonomie locali e dalle regioni;
- elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti locali;
- con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi:
 - Newsletter dedicata;
 - Rassegna stampa curata dagli uffici ALI, inviata a 3 indirizzi di posta elettronica a scelta dell’ente aderente;
 - Produzione atti e regolamenti *tipo*;
 - Appuntamenti tematici gratuiti per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari;
 - Scontistica del 50% per gli incontri seminariali;
 - Con una quota integrativa minima, contratto di polizza assicurativa sul patrimonio personale certificata, con massimale per anno fino a 5.000.000 di euro e con retroattività di 2 anni;
- con la sola adesione, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico-amministrativo i seguenti servizi della società partecipata Leganet:
 - Help Desk di servizio legale di primo livello;
 - 1 seminario tecnico gratuito, a scelta, per 2 amministratori e 2 dirigenti/funzionari;
 - Scontistica dal 15% al 20% su TUTTI i servizi Leganet;
- assume, attraverso le proprie articolazioni territoriali e le strutture partecipate, iniziative per agevolare e migliorare, anche sul piano tecnico-operativo, l’attività degli Enti locali;

Considerato che le suddette attività possono rappresentare un importante aiuto per questa amministrazione;

Visto l’art 270 del Testo Unico degli enti locali che regola le modalità di adesione ad Ali – Autonomie Locali Italiane/Lega delle Autonomie Locali;

Visto lo Statuto di Ali – Autonomie Locali Italiane/Lega delle Autonomie Locali e, in particolare, l’art. 3, commi 1 e 2:

- 1. *Possono aderire alla Lega delle Autonomie Locali ed assumere lo status di “aderente” solo i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.*

- 2. *L'adesione degli Enti di cui al comma precedente avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione dell'Organo esecutivo e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.*

Ritenendo opportuno aderire ad Ali – Autonomie Locali Italiane/Lega delle Autonomie Locali;

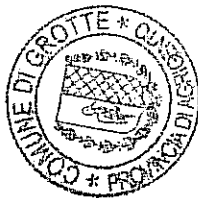
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE

1. L'adesione del Comune di Grotte ad **Ali – Lega delle Autonomie Locali**.
2. Di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione, in via degli Scialoia n. 3 – 00196 Roma, e-mail: amministrazione.legautonomie@pec.it.
3. Dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di predisporre gli atti consequenziali.



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

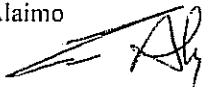
PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole;

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott. Carmelo Alaimo

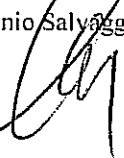


PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Isp. Antonio Salvaggio



LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



legautonomie
associazione autonomie locali

Statuto approvato dal XVII Congresso **(Viareggio, 29 e 30 novembre 2018)**

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Attività internazionali

Art. 3 - "Aderenti" e "Associati", modalità di adesione, diritti ed obblighi

Art. 4 - Sede

Art. 5 - Leghe territoriali e coordinamenti funzionali o tematici

Art. 6 - Strutture nazionali

Art. 7 - Attività e strutture di servizio

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Congresso nazionale

Art. 10 - Il Consiglio Nazionale

Art. 11 - Il Presidente

Art. 12 - La Presidenza

Art. 13 - Il Tesoriere

Art. 14 - Il Direttore

Art. 15 - Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione

Art. 16 - Il Collegio dei Sindaci

Art. 17 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Articolo 1 - Principi generali

La Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente Legautonomie, è un'associazione autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro di comuni e di enti locali territoriali, che intende promuovere e valorizzare i principi federalisti dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà sociale e della cooperazione istituzionale.

La Lega delle Autonomie Locali ispira la propria attività istituzionale e di rappresentanza ai principi della Costituzione.

La Lega delle Autonomie Locali, in particolare, ispira la propria iniziativa al riordino degli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione, al rinnovamento e all'efficacia dello stato sociale ai principi della partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo e al riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate, in particolare del Mezzogiorno; alla difesa, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità; al diritto alla sicurezza.

La Lega delle Autonomie Locali persegue l'unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali.

Articolo 2 - Attività internazionali

La Lega delle Autonomie Locali si riconosce nella costruzione di un'unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle autonomie locali e della sussidiarietà.

La Lega delle Autonomie Locali svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate nella cooperazione internazionale.

Articolo 3 – “Aderenti” e “Associati”, modalità di adesione e recesso, diritti ed obblighi

Possono aderire alla Lega delle Autonomie Locali ed assumere lo *status* di “aderente” solo i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, nonché tutti gli enti locali territoriali, gli enti e le società da essi derivati o partecipati.

L'adesione degli Enti di cui al comma precedente avviene, in ottemperanza ai modi e termini di legge, mediante adozione di una apposita deliberazione dell'Organo esecutivo e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli “aderenti” concorrono alla definizione delle politiche della Lega delle Autonomie Locali nelle sue articolazioni nazionale, territoriale o nei coordinamenti funzionali e tematici.

La volontà di recesso deve essere manifestata, mediante adozione di un'apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, comunicata all'Associazione entro il 31 ottobre ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il voto degli aderenti viene espresso secondo il principio del voto singolo in conformità al presente Statuto e ai regolamenti.

Tutti gli aderenti hanno pari diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione ed hanno piena espressione di voto ogni qual volta sono chiamati ad esprimerlo, in conformità a norme di legge o del presente Statuto.

Possono associarsi alla Lega delle Autonomie locali e partecipare alla sua vita associativa, assumendo lo *status* di “associato” i parlamentari, i consiglieri locali e regionali, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono gli scopi dell'Associazione e intendono sostenerne le attività sulla base del presente Statuto.

L'associazione dei soggetti di cui al comma precedente avviene con una manifestazione di volontà scritta e comporta la corresponsione di una quota associativa annuale.

Gli “aderenti” e gli “associati” hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione, a ricevere convocazione delle assemblee, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, prendere visione delle delibere assembleari, dei bilanci o rendiconti ed usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 4 – Sede

La Lega delle Autonomie Locali ha sede in Roma.

Articolo 5 - Leghe territoriali e coordinamenti funzionali o tematici

Gli aderenti alla Lega delle Autonomie Locali sono organizzati in Leghe territoriali, su base regionale o interregionale, dotate di una propria struttura organizzativa e/o attraverso coordinamenti funzionali o tematici.

L'articolazione della Lega delle Autonomie Locali è deliberata dalla Presidenza previa verifica delle condizioni strutturali, della capacità tecnico-organizzativa e della sostenibilità finanziaria di ogni Lega territoriale.

Le Leghe territoriali definiscono i propri statuti, l'organizzazione, i regolamenti, i poteri e le iniziative in relazione alle specifiche esigenze del territorio e nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.

La Presidenza può costituire coordinamenti funzionali o tematici. Detti coordinamenti possono avvalersi della collaborazione di altre associazioni aventi analogo interesse tematico o finalità.

Le risorse necessarie per il funzionamento delle Leghe territoriali vengono stabilite dalla Presidenza nazionale sulla base del numero degli enti aderenti nel territorio di riferimento e dei contributi associativi annuali confluiti alla Lega nazionale.

Le Leghe territoriali e i Coordinamenti tematici o funzionali approvano il piano annuale delle attività sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle risorse assegnategli attraverso il budget annuale approvato a livello nazionale e delle eventuali risorse proprie caratterizzate da addizionali regionali e/o da sviluppo di progetti in collaborazione con le società partecipate e lo trasmettono alla Presidenza.

Al fine di dare attuazione ai piani annuali la Presidenza mette a disposizione delle Leghe territoriali e dei Coordinamenti funzionali e tematici le risorse umane e patrimoniali necessarie ferma restando la gestione unitaria delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie del sistema associativo.

Qualora una Lega territoriale o un Coordinamento tematico o funzionale costituito si sia dimostrato inattivo e non in grado di perseguire le finalità dell'Associazione la Presidenza può esercitare iniziative straordinarie, temporanee e sostitutive.

Articolo 6 - Strutture nazionali

Gli organi nazionali della Lega delle Autonomie Locali assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative.

Gli Organi nazionali valorizzano le attività delle Leghe territoriali e dei coordinamenti funzionali o tematici nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico assicurando ad esse il supporto tecnico amministrativo.

Articolo 7 - Attività e strutture di servizio

Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, la Lega delle Autonomie Locali promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali. Elabora, promuove e realizza progetti di formazione professionale, sia di qualificazione che di riqualificazione per la pubblica amministrazione.

Le diverse articolazioni della Lega delle Autonomie Locali coadiuvano gli Enti Locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipare a società di capitali sulla base di atti di indirizzo e controllo delle stesse nonché attivare collaborazioni con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità.

Articolo 8 – Organi

Gli Organi della Lega delle Autonomie Locali sono:

- Il Consiglio Nazionale
- Il Presidente
- La Presidenza
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Sindaci

Articolo 9 - Congresso nazionale

Il Congresso della Lega delle Autonomie Locali è Organo sovrano e definisce gli indirizzi politici dell'Associazione.

Il Congresso viene convocato ogni tre anni, con deliberazione del Consiglio Nazionale e mediante comunicazione diretta agli "aderenti" ed agli "associati".

Ogni aderente ha il diritto di parteciparvi e di votare secondo il principio del voto singolo.

Il Consiglio nazionale fissa la data, i temi e approva il regolamento congressuale che indica le modalità relative alla partecipazione degli "aderenti" e degli "associati" e alla rappresentanza delle Leghe territoriali.

Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia almeno tre mesi prima della data fissata.

Il Congresso elegge:

- a) il Presidente nazionale della Lega delle Autonomie Locali tra gli amministratori locali o regionali in carica.
- b) il Consiglio nazionale, su proposta della Commissione congressuale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio nazionale con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle

Leghe territoriali con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti.

Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per il Congresso ordinario.

Articolo 10 - Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso, definisce la politica della Lega delle Autonomie Locali e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

Il Consiglio nazionale stabilisce le quote associative.

Il Consiglio nazionale approva, su proposta della Presidenza, il budget annuale e il bilancio.

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Presidente, sentito il Presidente nazionale, almeno due volte l'anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 1/3 delle Leghe territoriali.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Il Consiglio nazionale delibera sull'adesione della Lega delle Autonomie Locali ad organismi internazionali ovvero a forme federative unitarie tra associazioni.

Il Consiglio nazionale, elegge:

- su proposta del Presidente, la Presidenza;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci.

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti o i Segretari delle Leghe territoriali e i Coordinatori delle Leghe funzionali e tematiche.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica della Lega delle Autonomie Locali.

Nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle istituzioni, organismi, società ed enti di qualsiasi natura.

Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto, in tal caso sono avviate immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Il Presidente altresì cessa dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.

Nei casi di cessazione di cui al comma precedente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia immediatamente le procedure per la celebrazione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 12 – La Presidenza

La Presidenza, è Organo collegiale di indirizzo e coordinamento politico generale dell'Associazione.

Della Presidenza fanno parte di diritto:

- Il Presidente nazionale;
- Il Vice Presidente vicario;
- I Vice Presidenti;
- Il Tesoriere;
- Il Presidente del Consiglio nazionale;
- I Presidenti o i Segretari delle Leghe territoriali;
- Su proposta del Presidente;
- I Legali rappresentanti delle società partecipate;
- Il Direttore.

La Presidenza:

- assicura la continuità dell'azione associativa;
- su proposta del Presidente nomina i Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario;
- su proposta del Presidente nomina il Direttore dell'Associazione e può nominare un Vicedirettore;
- su proposta del Presidente può costituire Aree tematiche e di lavoro e ne nomina i responsabili;
- su proposta del Tesoriere approva le linee di indirizzo finanziario, le proposte di budget annuale e di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- elegge il Comitato di Tesoreria composto da 3 membri compreso il Tesoriere;
- delibera in materia di partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;
- emana atti di natura regolamentare;
- adotta, nel caso di motivata urgenza da indicare in delibera, provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- delibera nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione.
- delibera l'esclusione dei singoli componenti dagli Organi dell'Associazione per palese manifesta violazione delle norme del presente Statuto, per indegnità morale, per aver riportato condanne penali passate in giudicato, nonché per condanna in primo grado per reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Articolo 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende l'attività economico finanziaria dell'Associazione, predispone il budget annuale e il bilancio.

Per i compiti di cui al comma precedente il Tesoriere si avvale del Comitato di Tesoreria.

Articolo 14 - Il Direttore

Il Direttore dura in carica tre anni.

Il Direttore assolve agli obiettivi annualmente determinati dalla Presidenza su proposta del Presidente.

Il Direttore provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare:

- dà esecuzione al budget;
- sovrintende al regolare funzionamento degli uffici;
- dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
- è il capo del personale dipendente;
- è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti";
- sottoscrive atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza;
- svolge le funzioni di segretario delle sedute degli Organi.

Il Direttore può essere coadiuvato nelle sue attività da un Vice Direttore.

Articolo 15 - Finanziamento, patrimonio, bilancio, avanzi e disavanzi di gestione

Le entrate della Lega delle autonomie locali e delle Leghe territoriali sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative, nonché da ogni diversa entrata afferente le attività istituzionali o attività economiche, purché siano marginali rispetto a quelle istituzionali.

I contributi associativi e le altre tipologie di entrate confluiscono alla Lega delle Autonomie Locali secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto ed eventuali regolamenti.

È vietata la distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma o modalità, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Le quote, o i contributi associativi, degli "aderenti" e degli "associati" non sono rivalutabili e non possono essere ceduti, né trasmessi a qualsivoglia titolo.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ovvero fondazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre revisori effettivi e due supplenti ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne alla Presidenza.

Il Collegio dei Sindaci nomina un Presidente tra i suoi membri.

Articolo 17 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli Organi collegiali dell'Associazione sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e con qualunque presenza in seconda convocazione.

Gli Organi collegiali dell'Associazione deliberano a maggioranza dei presenti.

Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati.

Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.

Le delibere e le determinazioni degli Organi di cui all'art. 8 del presente Statuto restano agli atti dell'Associazione e sono disponibili per la visione, presso la sede dell'Associazione, per ogni "aderente" o "associato" che ne faccia richiesta, previa domanda scritta.

Le principali delibere sono indicate nella bacheca sociale, anche come semplice indicazione e rimando alla visione diretta; il sito www.legautonomie.it, ogni successiva sua modifica o diverso dominio dell'Associazione, è considerato bacheca sociale ed idonea forma di pubblicità verso gli "aderenti" e gli "associati".

L'ASSESSORE ANZIANO

Vincenzo Agnello

IL SINDACO

Dott. Alfonso Provvidenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona Maria Nicastro

Simone Nicastro

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

- ☐ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li 03.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Simone Nicastro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE